



Repubblica di Lumenaria

IL CONSIGLIO DI STATO

Sezione Prima

composto dai consiglieri dott. Vittorio Canovi, Vincenzo Iemma, Salvatore Giordano e Filippo Zanardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale del Decreto-Legge n. 7 del 4 Aprile 2022, promosso dall'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica, rappresentato *pro tempore* dal sen. Simone Acquasanta, in data 04.04.2022.

Ritenuto in fatto

1 - Con la promulgazione del D.L. n. 7 del 04/04/2022, il governo poneva in essere la disciplina e la definizione del "Patrimonio della Repubblica", comprendente tutte le opere storico-culturali prodotte all'interno del territorio della Repubblica di Lumenaria e conservato negli archivi riconosciuti dallo Stato.

Tale decretazione, all'articolo 3, modificava il Codice Penale (L. 7 Settembre 2021) aggiungendo al Capo IV un nuovo art. 31, recante "*Chiunque agisce compiendo lesione del patrimonio della Repubblica è punito con l'interdizione dei diritti politici ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici fino ad un massimo di venti giorni*".

2 - L'Ufficio di Presidenza del Senato, censurando la disposizione di legge in epigrafe, sollevava la questione di costituzionalità ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, recante disposizioni sull'*iter legis* per la modifica di leggi ordinarie. Secondo il ricorrente, il decreto, nella parte in cui dispone la modifica di una legge ordinaria già in essere, si porrebbe in contrasto con il dettato costituzionale di cui sopra, sostituendosi al potere del Senato della

Repubblica, dopo convocazione da parte del suo Presidente di apposita seduta di discussione, di modificare una legge (art. 34 co. 1 Cost.).

3 – Avendo questa Corte richiesto eventuali memorie difensive da parte del Ministero di Giustizia, non pervenute, si procede all'analisi dell'atto censurato.

Considerato in diritto

1 – Il decreto impugnato è stato promulgato in data 4 Aprile 2022 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ai sensi degli artt. 27 e 32 della Costituzione.

2 – La questione di legittimità è fondata.

Questa Corte rileva il profilo di incostituzionalità sollevato dal ricorrente, in quanto la norma censurata, pur disponendo di forza di legge ordinaria ex articolo 32 Cost., può ugualmente essere posta al vaglio del Senato della Repubblica, come rilevato dalla stessa norma costituzionale eccepita: nel momento in cui un decreto-legge può essere sottoposto a voto abrogativo da parte del Senato della Repubblica, si riconosce implicitamente all'organo legislativo la primaria ed insostituibile potestà legislativa nel tempo.

La natura transitoria della decretazione e il suo assoggettamento alle decisioni parlamentari, rendono un atto normativo di tal genere sempre subordinato alla volontà – espressione sovrana – del Senato della Repubblica.

3 – Nei termini appena indicati, dunque, si colloca l'interpretazione dell'articolo 34 della Costituzione, che riconosce al solo Senato della Repubblica il potere di modificare una legge ordinaria già in vigore: sia che la proposta abbia natura parlamentare sia che la proposta tragga origine dall'iniziativa del governo, una modifica di legge – seppur con decreto, che con questi presupposti diverrebbe però non più utile, perdendo i suoi caratteri peculiari – deve essere sottoposta all'iter previsto dalla disposizione costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
IL CONSIGLIO DI STATO

accoglie e formula il giudizio di illegittimità costituzionale del Decreto-Legge n. 7 del 4 Aprile 2022 all'articolo 3 del testo, rilevando il profilo di incostituzionalità della disposizione di modifica della Legge Ordinaria del 7 Settembre 2021.

Così deciso in data 6 Aprile 2022.



F.to i Consiglieri di Stato

Dott. Vittorio Canovi
Dott. Vincenzo Iemma
Dott. Salvatore Giordano
Dott. Filippo Zanardi